



CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME
14/084/CU15/C2

**PARERE SULLO SCHEMA DI DECRETO DEL MINISTRO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, IN ATTUAZIONE
DELL'ARTICOLO 2, COMMA 6-BIS,
DEL DECRETO-LEGGE 8 APRILE 2013, N. 35, CONVERTITO, CON
MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 6 GIUGNO 2013, N. 64**

Punto 15) O.d.g. Conferenza Unificata

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ravvisa una criticità di ordine generale circa "l'affollamento" di adempimenti cui sono sottoposte le pubbliche amministrazioni quali, a titolo esemplificativo:

- introduzione fatturazione elettronica;
- introduzione registro fatture obbligatorio con conseguenti impatti organizzativi e/o tecnologici;
- dialogo con la Piattaforma per la certificazione dei crediti (PCC) per la trasmissione dei dati delle fatture;
- avvio dell'armonizzazione dei bilanci.

In relazione a tutti questi compiti sarebbe auspicabile una riflessione sull'opportunità di dilazionare i termini anche per consentire una migliore organizzazione dei processi.

Le disposizioni contenute nei commi 1 e 2 prevedono che le Pubbliche Amministrazioni individuate dall'art. 1, comma 2, legge n. 196/2009 trasmettano entro 30 giorni dall'erogazione dei trasferimenti, tramite Posta elettronica certificata (PEC), una certificazione e un dettaglio (modello A) alle Regioni e alle Province autonome, le informazioni sui pagamenti che hanno effettuato grazie alle risorse trasferite da queste derivanti dall'estinzione dei debiti elencati nei piani dei pagamenti regionali a fronte dei quali il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha concesso anticipazioni di liquidità ai sensi dell'art. 2, del Decreto-legge n. 35/2013.

L'individuazione della PEC per la trasmissione dei dati appare un strumento poco idoneo e non efficiente, in quanto imporrebbe all'ente ricevente di dedicare almeno



una o più risorse umane alla gestione della casella per la ricezione e lo smistamento di tali trasmissioni. Quale soluzione si potrebbe implementare una specifica funzionalità per la trasmissione del flusso di dati nella PCC.

In considerazione, che tra l'erogazione del trasferimento all'ente locale e l'invio delle informazioni di ritorno alla RGS da parte delle Regioni il tempo è esiguo (15 giorni), si potrebbe utilizzare, allo stesso modo, la Piattaforma per la certificazione dei crediti per la conseguente trasmissione, da parte delle Regioni, delle informazioni alla Ragioneria Generale dello Stato, implementando in seno alla PCC il Modello B.

Un termine più ampio potrebbe essere più utile per consentire la trasmissione di dati anche più corretti e uniformi, come ad esempio entro il giorno 15 del mese successivo al bimestre cui i dati si riferiscono.

Roma, 10 luglio 2014

